



DETERMINAZIONE: COPIA

Determinazione

n° 50

del 17/01/2013

SERVIZIO N. II

Oggetto: Proposta di revoca dell'ordinanza di ingiunzione n. 57 del 14 dicembre 2011
(prot. n. 8314) .-

L'anno duemilatredici, addì diciassette del mese di gennaio alle ore 12:00 nella sede dell'Ente, ai sensi dell'art. 43 dello Statuto, assume la seguente determinazione:

IL DIRIGENTE INCARICATO: PAPALINI Dr. CESARE

**IL DIRIGENTE INCARICATO
PAPALINI Dr.CESARE**

VISTA la proposta di determinazione redatta dal Responsabile del procedimento Dr. Paolo Franchi riguardante: “Proposta di revoca dell’ordinanza di ingiunzione n. 57 del 14 dicembre 2011 (prot. n. 8314)”;

CONSTATATO che la proposta contiene tutti gli elementi della Determinazione per cui la stessa può essere approvata integralmente;

ACQUISITO il visto favorevole di regolarità contabile, relativo alla copertura finanziaria, espresso dal R.U.R. come previsto dall'art. 151, 4° comma, del D.Lgs. 267/2000;

CONSTATATO CHE l'argomento ricade nella competenza del **Servizio N. 2** ai sensi dell'art. 43 dello Statuto vigente e del Regolamento Uffici e Servizi dell'Ente approvato dalla Giunta Esecutiva con atto n. 61 del 02.04.1998;

CONSIDERATO che con il presente provvedimento si dà luogo ad attività amministrativa di carattere gestionale che ricade nella competenza del Dirigente Incaricato ai sensi del combinato disposto dalle seguenti norme:

Art. 107 del D.Lgs. 267/2000, Art. 3 comma 2 del D.Lgs n. 29/93 e successive modificazioni et integrazioni; Artt. 41 e 43 dello Statuto; Art. 3 del Regolamento Ordinamento Uffici;

VISTO il P.E.G. dell'anno di riferimento con il quale venivano assegnati ai Dirigenti i capitoli riservati alla loro gestione ai sensi dell'Art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il Regolamento per la disciplina delle Determinazioni approvato dalla Assemblea con delibera n. 68 del 22.11.1995 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO lo statuto approvato dai consigli comunali di ciascun comune aderente all'unione e pubblicato nei termini di legge sui siti on-line dei comuni associati e sul BURT Parte Seconda n. 45 del 07/11/2012 – Supplemento n. 142;

DETERMINA

- 1) - Di approvare, così come approva, integralmente la proposta di determinazione che, allegata al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

BG (UD 0050/13)

UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSETANA

Arcidosso – Castel del Piano - Castell'Azzara – Cinigiano - Roccalbegna - Santa Fiora - Seggiano – Semproniano



CF - 2013 - 22

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

UFFICIO PROPONENTE:

CANTIERI FORESTALI

OGGETTO: PROPOSTA DI REVOCA DELL'ORDINANZA DI INGIUNZIONE N. 57 DEL 14 DICEMBRE 2011 (PROT. N. 8314).

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
EX ART. 151 COMMA 4°, DEL D.LGS. 18/08/2000 N° 267.

Il presente atto non comporta impegno di spesa.

L'ISTRUTTORE ADDETTO ALLA
U. OP. SEMPLICE RAGIONERIA

Petrelli Brunati Antonella

Attestazione di avvenuta pubblicazione ai sensi dell'ART. 18 LEGGE 7 AGOSTO 2012 N. 134
"AMMINISTRAZIONE APERTA" ELENCO SOGGETTI BENEFICIARI CONTRIBUTI/CORRISPETTIVI

Il presente atto non rientra nella casistica di cui al precedente punto.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

**UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA
GROSSETANA**

Arcidosso – Castel del Piano - Castell'Azzara – Cinigiano - Roccalbegna - Santa Fiora - Seggiano –
Semproniano

UFFICIO VINCOLO IDROGEOLOGICO E FORESTALE



Arcidosso 15/01/2013

OGGETTO: PROPOSTA DI REVOCA DELL'ORDINANZA DI INGIUNZIONE N. 57 del 14 dicembre 2011 (prot. n. 8314).

Al Dirigente Incaricato
Dott. Cesare Papalini

SEDE

Il Responsabile dell'Ufficio Vincolo Idrogeologico e Forestale

PREMESSO

Con P.V. n. 15 del 31/05/2007 il C.F.S Comando Stazione di Santa Fiora accertava in località Poggio la Sassaiola (Comune di Santa Fiora), zona sottoposta a vincolo idrogeologico, un movimento di terreno non autorizzato per una superficie complessiva di Ha. 00.41.10 su terreni contraddistinti al foglio 45, part. 8 del NCT del Comune di Santa Fiora, di proprietà del signor Corridori Roberto, illecito previsto dagli artt. 101, comma 1, DPGR 8 agosto 2003 n. 48/r e 42, comma 5, lett. b) LRT 39/2000 e sanzionato in via amministrativa dall'art. 82, comma 1, lett. b), LRT 39/2000. Il citato P.V. veniva contestato in via differita ai signori Baldassarri Dino e Baldassari Lorenzo, in qualità di legali rappresentanti della Ditta "Amiata Bitumi Srl". La notifica si perfezionava per entrambi in data 11/06/2007.

Il trasgressore non depositava scritti difensivi, né documenti, né faceva istanza di audizione. Stante la mancata oblazione dell'illecito mediante pagamento in misura ridotta della sanzione, in data 14 dicembre 2011 la Comunità Montana Amiata Grossetana (ora Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana), in qualità di Ente delegatario delle funzioni amministrative sanzionatorie di spettanza della Regione Toscana ex art. 81, comma 3, LRT 39/2000, concludeva il procedimento sanzionatorio a carico dei sigg. Baldassari Dino e Baldassari Lorenzo emanando ordinanza-ingiunzione n. 57 del 14 dicembre 2011 (prot. n. 8314), per un importo di € 4.000 (euro quattromila/00), più spese di notifica (€ 5,16).

In data 18 gennaio 2012 la Ditta Amiata Bitumi Srl proponeva, davanti al Tribunale di Grosseto, ricorso in opposizione avverso la citata ordinanza. Con decreto del 31 gennaio 2012 il Giudice designato, dott. Vincenzo Pedone, fissava la prima udienza al 28 giugno 2012 e concedeva altresì la sospensione dell'esecuzione dell'ordinanza. L'opponente chiedeva al Tribunale di annullare, previa sospensione, l'ordinanza n. 57/2011 sulla base di due ordini di motivi:

- *La connessione obbiettiva ex art. 24, L. 689/1981*, atteso che i fatti accertati dal Corpo Forestale dello Stato avevano dato origine, assieme al procedimento amministrativo sanzionatorio, anche ad un procedimento penale per i reati previsti dagli artt. 633 c.p. e 181, D.Lgs. 42/2004. Tale procedimento si è concluso in data 23 luglio 2012 con sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato per prescrizione (n. 936/12 reg. sent). Ciò premesso, l'opponente afferma che, stante la connessione obbiettiva esistente tra l'illecito amministrativo contestato e i reati ipotizzati dalla Procura, l'ordinanza n. 57/2011 sarebbe stata emanata in carenza di potere e sarebbe, a detta dell'opponente, quindi nulla.
- *L'avvenuta prescrizione dell'illecito amministrativo*, poiché i fatti accertati dal Corpo Forestale dello Stato risalirebbero in realtà al 1997; pertanto, l'illecito amministrativo, al momento della contestazione, sarebbe stato già estinto per effetto della prescrizione quinquennale (art. 28, L. 689/1981). L'opponente ha depositato a tal fine n. 1 fotografia rappresentante lo stato dei luoghi al momento dell'accesso degli agenti del CFS nel maggio 2007 + n. 4 fotografie, scattate nel 2000 dal Geom. Marcello Di Nardo, del quale viene chiesta a conferma l'escussione in qualità di teste.

DATO ATTO

Che con nota prot. n. **7696** del **25/10/2012** questo Ente ha comunicato ai signori Baldassarri Dino e Baldassarri Lorenzo, nonché al CFS Comando Stazione di Santa Fiora, l'avvio del procedimento di riesame e/o di revisione dell'ordinanza di ingiunzione n. 57 del 14 dicembre 2011;

Che i signori Baldassarri Dino e Baldassarri Lorenzo non hanno presentato osservazioni;

Che il CFS Comando Stazione di Santa Fiora ha inoltrato richiesta di audizione, la quale si è tenuta il giorno 03/01/2013 alla presenza del Dirigente Area Tecnica, del Responsabile del Servizio e dell'avvocato Marco Pastorelli, incaricato di svolgere assistenza giuridica all'Unione dei Comuni in materia di procedimenti sanzionatori in materia forestale in base alla convenzione ric. n. 15 del 13.04.2012;

CONSIDERATO

Che, alla luce di quanto osservato del CFS Comando Stazione di Santa Fiora, si può ragionevolmente escludere che vi sia una connessione oggettiva tra l'illecito contestato e il reato indagato dalla Procura della Repubblica di Grosseto, visto che il movimento di terreni non autorizzato (ovvero l'illecito amministrativo) riguardava la particella 8 del foglio 45 NCT Santa Fiora, mentre il reato ipotizzato (ovvero lo sconfinamento in area soggetta a vincolo idrogeologico e paesaggistico, illecito previsto e punito dall'art. 181, D.Lgs. 42/2004), riguardava essenzialmente la particella 25 del foglio 45, ovvero un'area esterna alla zona delimitata dal PRAE.

Che tuttavia l'eccezione di prescrizione sollevata in sede d'impugnazione giudiziale dalla Ditta Amiata Bitumi Srl appare difficilmente contrastabile sul piano fattuale e probatorio. Infatti, l'Ufficio scrivente ha provveduto ad acquisire le foto aree della particella interessata (foglio 45, part. 8 NCT Comune di Santa Fiora) relative agli anni 2002, 2006 e 2012. L'analisi di tale documentazione, condotta in contraddittorio col CFS Comando Stazione di Santa Fiora, sebbene mostri un effettivo sconfinamento delle operazioni di scavo e/o di movimentazione nella proprietà del signor Corridori, non permette tuttavia di stabilire con certezza la data di tale sconfinamento, poiché non si evidenziano consistenti mutamenti dello stato dei luoghi successivi all'anno 2002.

Che i giudizi e gli apprezzamenti dell'organo di polizia amministrativa verbalizzante non sono dotati di fede privilegiata e sono quindi oggetto di autonome valutazioni tecnico-discrezionali da parte dell'Autorità amministrativa competente sul procedimento sanzionatorio;

Che la concessione con decreto *inaudita altera parte* della sospensione dell'ordinanza presuppone una deliberazione da parte del Giudice sul *fumus boni iuris* della pretesa dell'opponente;

Che, poiché l'Ente non si è costituito in giudizio, la rinuncia agli atti ex art. 306, comma 4 cpc da parte dell'opponente dovrebbe comportare di per sé l'automatica compensazione delle spese di lite, in applicazione del principio enunciato dall'art. 310, comma 4, cpc per cui "*le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate*";

DATO ATTO

Che il provvedimento proposto non determina impegni di spesa e non richiede pertanto il visto di regolarità contabile.

VISTO

l'art. 21-*quinquies* della L. 241/1990.

PROPONE

Di revocare l'ordinanza di ingiunzione n. 57 del 14 dicembre 2011 (prot. n. 8314) emessa a carico della Ditta Amiata Bitumi Srl.

Il Responsabile del Procedimento,
(Dott. Paolo Franchi)

**UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA
GROSSETANA**

Arcidosso – Castel del Piano - Castell'Azzara – Cinigiano - Roccalbegna - Santa Fiora - Seggiano –
Semproniano

UFFICIO VINCOLO IDROGEOLOGICO E FORESTALE



**OGGETTO: provvedimento di revoca dell'ordinanza di ingiunzione n. 57 del 14/12/2011
PROT. N° del**

IL DIRIGENTE INCARICATO

PREMESSO

Che in data 18 gennaio 2012 la Ditta Amiata Bitumi Srl proponeva, davanti al Tribunale di Grosseto, ricorso in opposizione avverso l'ordinanza di ingiunzione n. 57 del 14/12/2011 (RG 118/2012).

Che il Giudice designato, dott. Vincenzo Pedone, concedeva con decreto emesso *inaudita altera parte* la sospensione in via cautelare dell'esecuzione dell'ordinanza.

Che con nota prot. n. **7696** del **25/10/2012** questo Ente ha comunicato ai signori Baldassarri Dino e Baldassarri Lorenzo, nonché al CFS-Comando Stazione di Santa Fiora, l'avvio del procedimento di secondo grado volto a verificare la legittimità e/o l'opportunità dell'ordinanza di ingiunzione n. 57 del 14 dicembre 2011.

DATO ATTO

Che i principi di economicità e buon andamento impongono a questa Amministrazione di valutare l'opportunità di resistere o meno in giudizio alla citata opposizione.

RITENUTO

Che il procedimento di secondo grado, pur non avendo evidenziato profili di invalidità dell'originario procedimento sanzionatorio, ha comunque condotto ad una diversa valutazione dei fatti e degli interessi pubblici e privati implicati nella vicenda, tale che appare, allo stato degli atti, inopportuno resistere giudizialmente all'opposizione promossa dalla Ditta Amiata Bitumi Srl.

VISTO

L'art. 21-*quinquies*, L. 241/1990;

VISTA

La determina del responsabile di servizio n.....del..... cui si rinvia, ai sensi dell'art. 3, comma 3, L. 241/1990 al fine di integrare la motivazione del presente provvedimento;

DETERMINA

Di revocare in via di autotutela l'ordinanza di ingiunzione n. 57 del 14/12/2011.

DISPONE

Che il provvedimento venga pubblicato nell'Albo Pretorio telematico dell'Unione dei Comuni e sul sito web dell'Ente;

AVVERTE

Che è il presente provvedimento è impugnabile con ricorso davanti al TAR Toscana nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione nell'Albo Pretorio online; ovvero mediante Ricorso Straordinario davanti al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione.

Il Dirigente,
(Dott. Cesare Papalini)

Letto, approvato e sottoscritto

**IL DIRIGENTE INCARICATO
Fto PAPALINI Dr. CESARE**

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Li,

**IL SEGRETARIO
ALDO COPPI**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line in apposita sezione "Albo Pretorio" del sito Web Istituzionale dell'Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana¹, accessibile al pubblico (art. 32, comma 1 legge 18 Giugno 2009 n. 69), per quindici giorni consecutivi

dal al.....

come misura di conoscenza collettiva.

Arcidosso li

**IL SEGRETARIO
ALDO COPPI**

La presente Determinazione è divenuta esecutiva ai sensi del comma 4 art. 151 del D.Lgs. 267/2000

il giorno per apposizione visto di regolarità contabile attestante la copertura

finanziaria

e

VIENE

NON VIENE

Segnalato al Nucleo di Valutazione con sede presso l'Ufficio Ragioneria per il controllo interno di gestione ai fini e per gli effetti dell'Art. 26 L. 488/99 comma 3 Bis e per il referto art. 198/Bis D.Lgs. 267/2000

**IL SEGRETARIO
ALDO COPPI**

¹ <http://www.cm-amiata.gr.it>